

**COMUNE DI SALMOUR**

**PROVINCIA DI CUNEO**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE DI  
SOVVENZIONI, SUSSIDI E CONTRIBUTI**

Approvato con D.C.C. n. 24. del 26.11.2010.

## Art.1 – FINALITA'

L'Amministrazione Comunale intende promuovere e favorire lo sviluppo, la tutela, la valorizzazione delle iniziative promosse e realizzate nel territorio comunale da Associazioni ed Enti operanti nei settori della cultura, del turismo, dello sport e nell'ambito sociale.

## Art. 2 – CAMPO DI APLICAZIONE

Le disposizioni regolamentari:

- a) si applicano indistintamente a tutti i vantaggi economici disposti sia in conto corrente che in conto capitale, sia in ordinaria che straordinaria, sia se concessi sotto forma di sovvenzioni, sussidi, trasferimenti, che sotto forma di agevolazioni, esenzioni, assegnazioni, comodati, di vantaggi non classificabili altrimenti;
- b) riguardano tutti i possibili destinatari, persone singole o in associazione, comitato gruppo o consorzio, famiglie, società, IPAB, Enti di diritto sia privato che pubblico.
- c) Restano escluse dal campo di applicazione della presente norma:
  - le devoluzioni di fondi assegnati con specifica destinazione;
  - le assegnazioni alle autorità scolastiche o A.S.L. competenti per territorio per l'esercizio delle attribuzioni trasferite o delegate in materia di socio-assistenza e diritto allo studio;
  - le sovvenzioni, le assegnazioni e l'attribuzione di benefici economici in genere regolati da legge od altro atto normativo a carattere speciale.

## Art. 3 – STRUMENTI

L'Amministrazione Comunale, per raggiungere le finalità, di cui all'art.1, provvede annualmente ad inserire nel bilancio di previsione appositi stanziamenti. Eventuali variazioni possono riguardare l'assegnazione di contributi straordinari o l'entità delle provviste finanziarie in relazione alle disposizioni di bilancio.

## Art. 4 – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E SETTORI DI INTERVENTO

Per l'accettazione delle richieste e la determinazione dei relativi oneri di partecipazione, l'Amministrazione Comunale si atterrà ai seguenti criteri di ammissibilità:

- a) Settore Cultura e Turismo:
  - 1) Iniziative, manifestazioni e spettacoli a carattere nazionale oppure organizzate con la collaborazione di istituti di ricerca o di studio o di organismi culturali;
  - 2) Iniziative, manifestazioni e spettacoli tradizionali a carattere Regionale e locale;
  - 3) Promozione e valorizzazione delle rete distributiva commerciale e dei pubblici esercizi;
  - 4) Iniziative, manifestazioni e spettacoli complementari, in linea con la programmazione culturale del Comune;
  - 5) Convegni, conferenze, dibattiti su tematiche di particolare interesse, legati al momento storico e all'attualità;
  - 6) Festività patronali;
  - 7) Promozione e valorizzazione dell'arredo urbano in occasione delle festività locali;
- b) Settore sociale:
  - 1) Attività svolta nei confronti dell'intera cittadinanza non di uno specifico settore, a scopo umanitario e altamente socializzato;

- 2) Iniziative e manifestazioni a carattere regionale e locale, atti a favorire l'aggregazione per i cittadini e il volontariato;
- 3) Convegni, conferenze, dibattiti su problematiche sociali d'attuazione;
- 4) Progetti finalizzati all'acquisto, manutenzione sostituzione di attrezzature;
- 5) Promozione condizione giovanile e tutela della terza età;
- 6) Sussidi economici ai soggetti in condizioni di disagio;
- 7) Tutela e recupero degli handicappati;
- 8) Esenzione totale o parziale di rette e corrispettivi per servizi sociali;
- 9) Manifestazioni di carattere religioso;

c) Settore sport:

- 1) attività promozionale degli Enti o Associazioni per sviluppare nei ragazzi e nei giovani l'attività sportiva;
- 2) Manifestazioni a carattere regionale e locale;
- 3) Progetti finalizzati all'acquisto, manutenzione o sostituzione di attrezzature;
- 4) Altre attività ed iniziative.

d) Settore agricoltura:

- 1) Interventi finalizzati alla manutenzione delle strade vicinali d'uso pubblico;
- 2) Altre attività di iniziative atte a favorire l'agricoltura.

In relazione al punto 6) del soprastante dettato " a) settore sociale" del presente articolo, l'assegnazione dei contributi economici avverrà a favore delle singole persone o famiglie residenti nel comune di Salmour, in effettivo stato di bisogno, d'intesa con i responsabili dell'Ente gestore per la gestione dei servi socio assistenziali.

I contributi economici saranno assegnati, nel limite delle risorse a ciò destinati ed in base alla programmazione delle attività previste dal bilancio di previsione di ogni anno. Specificatamente:

- a1) I contributi potranno essere assegnati a cittadini italiani e stranieri con residenza anagrafica nel Comune. I cittadini stranieri devono essere in regola con la normativa vigente. Per l'erogazione dei contributi economici si considerano le condizioni dichiarate e verificate al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento;
- a2) Vengono attualmente previste le seguenti tipologie di intervento:
  - 1) contributo erogato a singoli o nuclei familiari per esigenze alimentari;
  - 2) esenzione buoni pasti scolastici;
  - 3) contributo straordinario in presenza di pigioni arretrate e non pagate;
  - 4) contributo straordinario in particolari situazioni di emergenze finanziarie;
- a3) Gli interventi di natura economica di cui al punto b) -Settore Sociale- possono essere erogati mediante:
  - 5) corresponsione di buoni spesa alimentare o per igiene della persona da utilizzarsi presso esercizi commerciali convenzionati con il Comune;
  - 6) corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso a favore del beneficiario presso la Tesoreria del Comune per sanare affitti arretrati o situazioni particolari e urgenti, d'intesa con il locatore ed in presenza di atti giurisdizionali;

- a4) La richiesta di assistenza economica deve essere presentata, su modulistica appositamente predisposta, dal cittadino o dal suo fiduciario al Comune per la relativa valutazione in merito alla situazione economica ed allo stato di necessità.

Gli uffici amministrativi del Comune a seguito dell'autorizzazione predispongono i passaggi finalizzati all'erogazione della prestazione nella forma deliberata.

Tutte le attività ed iniziative non debbono perseguire fini di lucro.

In sede di valutazione possono essere richiesti chiarimenti ed approfondimenti sui vari elementi di analisi dei progetti.

Alle Associazioni Pro Loco o aventi caratteristiche similari l'intervento finanziario può essere riconosciuto anche le spese amministrative e gestionali.

#### Art. 5 – MODALITA' DI RICHIESTA DELL'INTERVENTO

Gli enti e le Associazioni che intendono chiedere l'intervento finanziario del Comune dovranno far pervenire domanda scritta, entro i termini fissati dall'Amministrazione in apposito avviso da pubblicare all'albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici;

I richiedenti dovranno motivare dettagliatamente il carattere, le finalità e gli oneri del programma proposto.

Gli assessorati competenti possono assumere iniziative di coordinamento, in modo da orientare e far convergere l'azione dei richiedenti su temi e argomenti che rientrano nei programmi dell'amministrazione Comunale.

Le domande, firmate dagli interessati, ovvero dal legale rappresentante dell'Ente o dall'associazione, dovranno essere corredate da:

- programma delle attività, iniziative, manifestazioni e spettacoli o altro progetto finalizzato, da realizzare nell'anno per il quale è richiesto l'intervento finanziario del Comune;
- piano analitico dei costi;
- relazione, possibilmente documentata, su analoghe attività svolte in precedenza nello stesso settore;
- dichiarazione comprovante eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri Enti Pubblici, Istituti di credito, fondazioni od imprese private.

L'Ente o l'Associazione richiedente deve, inoltre, far pervenire al Comune, non appena possibile, per ciascun anno in cui ha richiesto e ottenuto finanziamenti, il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo.

A manifestazione avvenuta o a progetto realizzato, gli Enti e le Associazioni ammesse al finanziamento dovranno, inoltre, presentare al Comune:

- 1) relazione dettagliata sull'iniziativa nel suo complesso;
- 2) rendiconto economico, debitamente documentato;
- 3) per le esenzioni ed agevolazioni e sussidi nella domanda dovrà essere specificato il motivo della richiesta, la composizione del nucleo familiare, la situazione reddituale.

#### Art. 6 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'Amministrazione Comunale, esaminate le richieste e avendole ritenute ammissibili, provvede a redigere il piano degli interventi, secondo i criteri di ammissibilità di cui all'art. 4 del presente regolamento e sulla base della effettiva disponibilità di Bilancio.

Il piano, sarà approvato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

I contributi assegnati a ciascun Ente o associazione saranno erogati, ad esecutività del provvedimento, per il 60% del loro importo.

Il restante 40% sarà erogato a manifestazione avvenuta, dopo la presentazione al Comune della relazione illustrativa e del rendiconto economico, previa successiva deliberazione della Giunta Municipale, immediatamente esecutiva.

Resta, in ogni caso, salva l'applicazione del D.L. 65/89 convertito nella legge n.155 del 26.04.1989.

Le modalità di erogazione dei contributi, di cui ai due comma precedenti, non sono applicabili per i contributi concessi a parziale copertura delle spese amministrative e gestionali e a finanziamento delle attività istituzionali proprie dell'Ente o associazione, in tali casi il contributo è erogato in unica soluzione.

Verranno altrettanto erogati per intero, subito dopo l'esecutività del provvedimento che li dispone, i sussidi, le agevolazioni e le esenzioni.

L'intervento finanziario del Comune non deve mai essere d'importo superiore alle spese effettivamente sostenute dall'ente o Associazione per la realizzazione dell'iniziativa programmata.

E' facoltà dell'amministrazione Comunale accogliere le eventuali domande di intervento finanziario presentate oltre i termini previsti dall'art.5 – 1 comma del presente Regolamento ad erogare il contributo, extra piano generale d'intervento e con modalità diverse da quelle previste nel 2 e 3 comma del presente articolo: ciò è previsto, in via del tutto eccezionale, nei casi giustificativi dall'urgenza o dalla particolare natura ed importanza delle iniziative proposte.

#### Art. 7 – PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DI RICORRENZE TRADIZIONALI O PARTICOLARI.

L'Amministrazione Comunale può avvalersi per il programma di manifestazioni in occasione di ricorrenze tradizionali o particolari, della collaborazione degli Enti e Associazioni cittadine.

In tal caso possono essere inserite nel programma:

- a) manifestazione già programmate dall'ente o associazione e per il quale è stato già richiesto e ammesso l'intervento finanziario del Comune;
- b) altre manifestazioni, programmate per l'occasione;

Per le iniziative di cui al punto b) può essere riconosciuto all'Ente o associazione un ulteriore finanziamento.

L'Amministrazione Comunale potrà erogare, così definito, con altre iniziative, manifestazioni o spettacoli organizzate e gestite direttamente.

Le spese di pubblicità di tutte le manifestazioni in programma sono, in tal caso, a carico del Comune; è comunque ammesso che ciascun Ente o Associazione pubblicizzi in proprio l'iniziativa programmata, secondo le modalità di cui all'art.10 del presente regolamento.

#### Art. 8 – PATROCINIO

Le iniziative, manifestazioni o spettacoli, ammessi al finanziamento s'intendono a tutti gli effetti, patrocinati dal Comune.

#### Art. 9 – MANIFESTAZIONI FINANZIATE DA ALTRI ENTI PUBBLICI, DA ISTITUTI DI CREDITO, IMPRESE PRIVATE.

Le iniziative, manifestazioni e spettacoli, ammessi al finanziamento comunale, che siano finanziate da altri Enti Pubblici (Regione, Provincia, ecc.) o da Istituti di Credito, Fondazioni, imprese private, è ammessa la citazione di detti Enti in tutte le forme pubblicitarie adottate.

#### Art. 10 – PUBBLICITA' DELLE MANIFESTAZIONI ALL'INTERVENTO FINANZIARIO DEL COMUNE.

Tutta la pubblicità effettuata dagli Enti o Associazioni relative e iniziative, manifestazioni e spettacoli ammessi all'intervento finanziario del Comune, deve essere concordato preventivamente con l'Assessorato competente e le bozze visionate e vistate prima di autorizzarne la stampa e la diffusione.

Art. 11 L'Albo dei beneficiari di provvidenza di natura economica.

E' istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente come nell'esercizio finanziario 91.

L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) Settore cultura e turismo;
- b) Settore sociale;
- c) Settore sport;
- d) Settore agricoltura.

Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresso in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare):

L'albo è pubblicato per un mese all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

L'albo può essere consultato da ogni cittadino, Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso a pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

## Art. 12 RINVIO DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso riferimento alla vigente normativa in materia di contabilità comunale e di ordinamento comunale.

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, unitamente alla deliberazione di approvazione esecutiva, all'albo Pretorio del Comune.